

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 954)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ZUECHI, MORA, ANDREONI, BAMBI, BRUNI,
SANGALLI, SILVESTRI, MENEGHETTI, PELLIZZARI, ZAMBON,
BIANCHI, RINALDI, SARETTA, RIGHI, CORSI e COMIS

(V. Stampato Camera n. 716)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della
Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 ottobre 1984*

**Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari
di corresponsabilità sul latte**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al

precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta, nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta ».

Art. 2.

La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilità di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.